

**FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO
DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR
Iscritto all'Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470**

STATUTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2018

Indice

Art. 1 DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE.....	3
Art. 2 FORMA GIURIDICA	3
Art.3 SCOPO.....	3
Art. 4 REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA.....	3
Art. 5 ISCRITTI AL FONDO.....	3
Art. 6 GESTIONE DELLE RISORSE.....	3
Art. 7 SPESE	3
Art. 8 CONTRIBUZIONE AL FONDO.....	4
Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	4
Art. 10 BENEFICIARI E PRESTAZIONI	5
Art. 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA.....	6
Art. 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI	6
Art. 13 ANTICIPAZIONI	6
Art. 14 ORGANI DEL FONDO	7
Art. 15 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI.....	7
Art. 16 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI: ATTRIBUZIONI.....	7
Art. 17 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	7
Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
Art.19 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	8
Art. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
Art. 21 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	9
Art. 22 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.....	10
Art. 23 IL RESPONSABILE DEL FONDO.....	10
Art. 24 COLLEGIO DEI REVISORI	11
Art. 25 ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	11
Art. 26 COLLEGIO DEI REVISORI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ	12
Art. 27 INCARICHI DI GESTIONE.....	12
Art. 28 CONFLITTI DI INTERESSE	12
Art. 29 GESTIONE AMMINISTRATIVA	12
Art. 30 ESERCIZIO SOCIALE.....	13
Art. 31 MODALITÀ DI ADESIONE	13
Art. 32 TRASPARENZA	13

Art. 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	13
Art. 34 MODIFICHE STATUTARIE	14
Art. 35 SCIoglimento DEL FONDO	14
Art. 36 DISPOSIZIONI GENERALI	14

Art. 1 DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE

1. Il Fondo di Previdenza del personale non medico degli Ospedali di Negrar, costituito in data 22.10.1992 in virtù dell'Accordo istitutivo del 10 luglio 1992 con lo scopo di gestire e garantire trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio assume la denominazione di "Fondo Pensione del personale non medico degli Ospedali di Negrar" (d'ora in poi denominato semplicemente Fondo).
2. La durata del Fondo è stabilita a tempo indeterminato, salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 35.
3. Il Fondo ha sede in Negrar (VR) presso la Sede degli Ospedali.

Art. 2 FORMA GIURIDICA

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e successivi del codice civile, ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip.

Art.3 SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Iscritti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Art. 4 REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 ISCRITTI AL FONDO

1. Possono iscriversi i Lavoratori dipendenti degli Ospedali di Negrar nei cui confronti trovano applicazione i contratti di lavoro siglati negli Ospedali.
2. L'iscrizione al Fondo è volontaria; sono altresì iscritti i destinatari degli accordi di cui al primo comma che aderiscano attraverso il conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito Decreto).
3. Conservano la loro qualità di Iscritti i Lavoratori pensionati che usufruiscono delle prestazioni di rendita vitalizia erogate dal Fondo.

Art. 6 GESTIONE DELLE RISORSE

1. Il Fondo adotta una gestione monocomparto assicurativa di cui al ramo I dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Tale comparto garantito è altresì destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo;

- a1) a carico dei Lavoratori Iscritti (quota associativa in cifra fissa trattenuta sui contributi versati);
 - a2) indirettamente a carico degli Iscritti in misura percentuale sui contributi versati e sui rendimenti secondo quanto stabilito dalla convenzione assicurativa;
 - b) spese relative alla fase di erogazione della rendita.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

Art. 8 CONTRIBUZIONE AL FONDO

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, degli Ospedali e dei Lavoratori Aderenti è stabilita dall'accordo istitutivo e successive modificazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Decreto.
3. Ferme restando le misure minime previste nell'accordo di cui al comma precedente, riportate nella Nota informativa, l'Iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente e riportati nella Nota informativa .
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il Lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dall'accordo istitutivo e successive modificazioni di cui all'articolo 1.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'Iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'Iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'Iscritto secondo modalità operative definite dall'accordo di cui all'articolo 1. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Iscritto ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa di cui all'art.6.

Art. 10 BENEFICIARI E PRESTAZIONI

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'articolo 8, penultimo comma, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'Iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'Iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data Iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'Iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dagli ultimi due commi dell'articolo 12.

Art. 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo, se necessario, stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI

1. L'Iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
 - mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'Iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai diversi beneficiari espressamente indicati dall'Iscritto, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 ANTICIPAZIONI

1. L'Iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del

- comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Iscritto e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea degli Iscritti;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il vice Presidente;
 - il Responsabile del Fondo;
 - il Collegio dei Revisori.

Art. 15 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1. L'Assemblea, costituita dagli Iscritti al Fondo, è l'organo deliberativo del Fondo.
2. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI: ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria
2. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:
 - □ nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori di propria competenza;
 - dichiarazione di responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e loro revoca;
 - approvazione del bilancio annuale;
 - eventuali compensi ai componenti dell'organo di amministrazione e controllo;
 - ogni altra questione sottoposta al suo esame dagli amministratori.
3. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:
 - modifiche dello Statuto;
 - scioglimento del Fondo.

Art. 17 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea avviene tramite affissione nelle bacheche sindacali ed/o aziendali di specifico avviso, contenente l'ordine del giorno, da esporre almeno quindici

- giorni prima della data fissata per la riunione
2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
 3. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando lo richiedano, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo degli Iscritti, ovvero due componenti il Consiglio di Amministrazione.
 4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli Iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
 5. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno la metà degli Iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 6. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento del Fondo con il voto favorevole dei tre quarti degli Iscritti.
 7. Gli Iscritti possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Iscritti.
 8. La rappresentanza deve essere conferita per Iscritto, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita né agli Amministratori né ai Revisori.
 9. Lo stesso Iscritto non può essere portatore di più di quindici deleghe di rappresentanza.
 10. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
 11. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
 12. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
 13. Il verbale di Assemblea straordinaria può essere redatto da un Notaio.

Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri, di cui 2 nominati dagli Ospedali e 2 eletti dall'Assemblea degli Iscritti.
2. L'elezione degli Amministratori in rappresentanza degli Iscritti avviene sulla base di liste composte da non meno di tre candidati.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi.

Art.19 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori eletti in rappresentanza degli Iscritti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, è sostituito dal primo dei non eletti.
2. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori eletti in rappresentanza degli Ospedali dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede ad una nuova designazione.
3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio

- convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
5. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocato d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
 6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.

Art. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio:
 - elegge il Presidente tra i membri eletti dall'Assemblea degli Iscritti, il Vice Presidente tra i membri designati dall'Azienda;
 - definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
 - predispone il progetto di bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - predispone il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo in conformità alle disposizioni normative vigenti;
 - individua il soggetto o i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendolo tra i soggetti abilitati dalla legislazione vigente pro-tempore;
 - individua il soggetto o i soggetti cui affidare la gestione dei servizi inerenti all'attività istituzionale del Fondo;
 - promuove le modifiche statutarie;
 - apporta allo Statuto le modifiche nell'ipotesi prevista dal successivo art. 34, comma 2;
 - indice le elezioni per l'insediamento o il rinnovo dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 21 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, con propria delibera, le modalità di convocazione delle sue riunioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli ne ravvisi la necessità. E', inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta anche dal Collegio dei Revisori.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da processo verbale.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla

inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
9. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
10. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.
11. La deliberazione dell'azione di responsabilità comporta la revoca dall'ufficio degli Amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto degli Iscritti.
12. In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Art. 22 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo in giudizio e nei confronti dei terzi.
2. Il Presidente ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari e di utilizzarli, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia necessario per la attività istituzionale del Fondo:
 - cura l'esecuzione delle delibere Assembleari;
 - cura la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - cura i rapporti con il soggetto o i soggetti cui è affidata la gestione del patrimonio del Fondo;
 - cura i rapporti con il soggetto o i soggetti cui è affidata la gestione dei servizi inerenti all'attività istituzionale del Fondo;
 - delibera sulle richieste di iscrizione presentate da Lavoratori dipendenti già iscritti presso altri fondi pensione.
3. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente del Fondo definendo i limiti della delega.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei relativi verbali facendosi coadiuvare da un Segretario.
5. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

Art. 23 IL RESPONSABILE DEL FONDO

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel

- rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli Aderenti;
 - quant'altro a lui delegato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee da esso definite.
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da 2 componenti effettivi e 2 supplenti di cui la metà eletta in rappresentanza dei Lavoratori Iscritti e la metà designata dagli Ospedali.
2. Il Presidente è nominato dal Collegio.
3. L'elezione dei Revisori in rappresentanza dei Lavoratori Iscritti è effettuata dall'Assemblea sulla base di liste contenenti non meno di 2 candidati.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 25 ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il medesimo organo, esprime, inoltre con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
3. Nell'esercizio della funzione di controllo contabile di cui al precedente comma è attribuita al Collegio dei Revisori la facoltà di procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo e di effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 COLLEGIO DEI REVISORI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente secondo modalità stabilite dallo stesso Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito con la presenza dei due membri e delibera in relazione al parere del Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.
4. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Revisori è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 27 INCARICHI DI GESTIONE

1. Le risorse del Fondo sono affidate ad imprese di assicurazione di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive integrazioni e modificazioni individuate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 28 CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 29 GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli Aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli Aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal C.d.A. il bilancio consuntivo dell'esercizio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Aderenti possano prenderne visione.

Art. 31 MODALITA' DI ADESIONE

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei Lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della Nota informativa realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di documentazione informativa. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata alla sede legale del Fondo.
2. La domanda di adesione è presentata dal Lavoratore che la sottoscrive; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
3. L'Iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dall'Ospedale, comunica all'Iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 32 TRASPARENZA

1. Il Fondo invierà annualmente a ciascun Iscritto una situazione riassuntiva della posizione pensionistica individuale, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - andamento gestionale del Fondo;
 - totale dei versamenti effettuati;
 - valorizzazione degli stessi alla data dell'estratto conto.
2. La predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli Iscritti sarà effettuata in conformità alla normativa vigente.

Art. 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto sono deferite, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri.
2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la

- presidenza del collegio, è nominato dal Collegio dei Revisori.
3. Qualora una delle parti, entro trenta giorni dall'insorgenza della controversia, non abbia provveduto a nominare l'arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale di Verona su istanza dell'altra parte.
 4. Il collegio giudicherà secondo diritto senza formalità.
 5. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
 6. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art. 34 MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dalla Assemblea straordinaria e trasmesse alla COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento, di indicazioni o prescrizioni dei Ministeri competenti e della COVIP allo scopo di adeguare in maniera tempestiva le norme statutarie alla legislazione vigente pro tempore.
3. Le modifiche in oggetto sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Iscritti nella successiva adunanza e trasmesse alla COVIP.

Art. 35 SCIoglimento DEL FONDO

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente comma 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 36 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agli accordi collettivi di lavoro.